



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità

ORDINANZA n. 01531/2025/20 del 03/07/2025

Oggetto: Istituzione, per i giorni 10 luglio 2025 e 11 luglio 2025, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in via della Sanità, tratto compreso tra l'intersezione con vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo, e in piazza della Sanità.

IL DIRETTORE

premessato che:

- nella seduta della Conferenza dei Servizi della Municipalità 3 del giorno 10/06/2025, il cui verbale è stato trasmesso con PG/2025/527164 del 10/06/2025, indetta dalla Presidenza della Municipalità 3 per l'organizzazione della festa di San Vincenzo detta "Del Monacone", il Presidente della Municipalità 3 ha richiesto l'adozione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo;

visti:

- il parere favorevole, in merito all'istituzione del dispositivo di traffico temporaneo di che trattasi, espresso nella sopra citata riunione del 10/06/2025 dalla Polizia Locale U.O. Stella, ponendo la condizione che *"l'organizzatore dell'evento provveda, almeno 48 ore prima dell'orario dell'entrata in vigore dei divieti, ad apporre inderogabilmente adeguata ed idonea segnaletica relativa al preavviso di chiusura della strada e al relativo percorso alternativo all'incrocio di via Arena Sanità-via San Nicandro e comunque lungo l'asse viario di via Sanità fino all'altezza dell'incrocio con vico Arena Sanità; siano esclusi dal divieto di transito i veicoli ad uso delle persone diversamente abili, delle forze di Polizia, della Protezione Civile, i veicoli di emergenza e di soccorso"*;

- il verbale PG/2025/527164 del 10/06/2025, nel quale si precisa, tra l'altro, che sarà cura degli organizzatori *"la redazione dei piani di sicurezza relativi a tali eventi, nonché di fornire tutta la segnaletica provvedendo l'apposizione della stessa almeno 48 ore prima dell'evento dando avviso alla cittadinanza"*;

- il verbale n. 24 del giorno 25/06/2025 della Conferenza Permanente dei Servizi, trasmesso con nota PG/2025/586357 del 30/06/2025, nel quale è stato espresso parere favorevole al presente dispositivo;

considerato che:

- è stato individuato, come percorso alternativo, il seguente:

a) per i veicoli in direzione ponte Maddalena Cerasuolo: via della Sanità, via Arena della Sanità, via San Nicandro, piazza Mario Pagano, via Mario Pagano, piazza Cavour, piazza Museo, via Enrico Pessina, via Santa Teresa degli Scalzi, vico della Neve, discesa della Sanità, via della Sanità;

b) per i veicoli in direzione vico Arena della Sanità: discesa della Sanità, vico Santa Maria della Purità, via Santa Teresa degli Scalzi, via Enrico Pessina, via Broggia, via Santa Maria di Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, via Crocelle a Porta San Gennaro, via dei Vergini, via Arena della Sanità, via della Sanità;

- l'istituendo dispositivo di traffico è simile ad analoghi dispositivi già adottati in occasione di precedenti manifestazioni svolte nelle strade interessate dalla presente ordinanza;

- il presente dispositivo di traffico temporaneo che si intende adottare è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Strade, Viabilità e Traffico;

ritenuto che, per le motivazioni esposte, è necessario adottare i provvedimenti viabilistici riportati nella parte dispositiva del presente atto;

attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, c. 16 della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata esperita dalla U.O. Attività Tecniche e Viabilità della Direzione della Municipalità 3;

visti:

- il D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm e ii;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

ISTITUIRE il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

a) divieto di transito veicolare in via della Sanità, tratto compreso tra l'intersezione con vico Arena della Sanità e l'intersezione con via San Vincenzo, ed in piazza della Sanità, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, dei giorni 10 luglio 2025 e 11 luglio 2025;

b) divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, nei tratti di cui al precedente punto a), dalle ore 08:00 alle ore 24:00 dei giorni 10 luglio 2025 e 11 luglio 2025.

Restano esclusi dal divieto di transito veicolare di cui ai precedenti punti a) e b) i veicoli di pronto soccorso, i veicoli delle forze dell'ordine, i veicoli di emergenza e Protezione Civile, i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno.

Ogni altra Ordinanza, il cui dispositivo risulti in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

La delimitazione dei luoghi, l'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, l'apposizione di idonea segnaletica di preavviso da collocare almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dello stesso, sono a carico degli organizzatori dell'evento, che dovranno, altresì, essere provvisti di tutti i permessi previsti dalla normativa vigente.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento o accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora se ne presentasse la necessità, nel periodo di vigenza della presente Ordinanza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRETTORE

arch. Paola Cerotto